SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 maggio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero
dello sviluppo economico

Presidenza
del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 2018.

Individuazione dei criteri di assegnazione dei contributi a fondo perduto in favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» (di seguito «Codice dei beni culturali»);

Visto l'art. 6 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (di seguito «decreto-legge n. 91/2013»), concernente «Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei»;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge n. 91/2013, il quale dispone, tra l'altro, che «Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di assegnazione dei contributi di cui al periodo precedente, nell'ambito e nel limite delle risorse del fondo di cui al presente comma.»;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, per effetto della quale i fondi istituiti ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto-legge n. 91/2013 presso il Ministero dell'economia e delle finanze sono stati riallocati presso lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto il decreto 22 dicembre 2015 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il quale individua, in sede di prima applicazione ai sensi del comma 1 del citato art. 6, i beni immobili pubblici da destinare a ospitare studi di giovani artisti, nonché disciplina, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6, le modalità di utilizzo dei citati beni immobili e di sponsorizzazione per l'assegnazione degli stessi;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. 2018/2019/DLC del 14 febbraio 2018;

Vista la nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 507 del 21 febbraio 2018;

Vista la nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. 793 del 22 marzo 2018;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 91/2013, i criteri di assegnazione dei contributi a fondo perduto in favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano, che effettuino opere di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà dello Stato, assegnati in locazione o concessione dall'Ente gestore secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2015.

2. Ai fini del presente decreto, per opere di manutenzione straordinaria si intendono gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., inclusi quelli che comportino un mutamento d'uso non urbanisticamente rilevante ai sensi della medesima normativa. Per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali, gli interventi non devono recare pregiudizio all'integrità e alla salvaguardia dell'immobile tutelato e devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 21 del medesimo Codice.

Art. 2.

Assegnazione dei contributi

1. Nei limiti delle risorse assegnate al fondo, i contributi a favore dei soggetti locatari e dei concessionari degli immobili di cui all'art. 1, sono riconosciuti in proporzione alle spese sostenute per le opere di manutenzione straordinaria, fino all'80% delle stesse e comunque non oltre l'importo di € 200.000 per l'intera durata dell'atto di concessione o del contratto di locazione. Tale limite può essere ridotto dall'ente gestore in relazione alla disponibilità dei fondi e al numero di immobili coinvolti.

Art. 3.

Erogazione dei contributi

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 2, l'ente gestore verifica e attesta la corretta esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria in base alla normativa vigente, tenuto conto del progetto presentato dall'assegnatario dell'immobile in sede di gara. A tal fine, il locatario/concessionario produce all'Ente gestore i giustificativi, che attestino le spese sostenute attraverso fatture, bonifici o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino al momento della eventuale emissione del S.A.L.

2. I contributi vengono erogati in unica soluzione, a conclusione dei lavori ovvero, per lavori di particolare complessità e durata, per stati d'avanzamento non superiori a tre e per tipologie di lavorazioni omogenee. Sono escluse anticipazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2018

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018
Ufficio controllo atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-483

18A03076

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 aprile 2018.

Modifiche al decreto 10 novembre 2015, concernente le disposizioni in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26 del Consiglio;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 recante disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 11, comma 1 e comma 2, punto 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada»;

Considerato che l'art. 11 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 ha istituito il Registro elettronico nazionale delle imprese che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore di merci o persone su strada (REN);

Considerato che l'art. 4, comma 4 del suddetto decreto del 10 gennaio 2012 dispone che i dati contenuti nella sezione «Imprese e Gestori» di cui all'art. 2, comma 1 del decreto stesso sono accessibili, a fini di consultazione, al pubblico, secondo modalità definite con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che con il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale prot. n. 191 del 10 novembre 2015 sono state definite le modalità di consultazione dati contenuti nella sezione «Imprese e Gestori» di cui all'art. 2, comma 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012;

Considerato che tra i dati di cui all'art. 16, paragrafo 1, lettere da *a)* a *d)* del regolamento (CE) 1071/2009 da rendere accessibili al pubblico rientrano anche quelli relativi alle copie certificate conformi della licenza comunitaria;

Considerato che tutte le copie certificate conformi delle licenze comunitarie in corso di validità, sia per il trasporto di merci che di persone, sono state rilasciate mediante procedura informatica, atta ad archiviare nel REN non solo il numero di serie della licenza comunitaria ma anche il numero di serie delle relative copie certificate conformi rilasciate;

Considerata la necessità di rendere accessibili al pubblico, a fini di consultazione, anche i dati relativi alle copie certificate conformi della licenza comunitaria, conformemente a quanto stabilito dal suddetto regolamento CE n. 1071/2009;

Ritenuto altresì opportuno semplificare le modalità di consultazione pubblica dei dati contenuti nella sezione «Imprese e Gestori» del REN prevista dall'art. 2, comma 2 del predetto decreto n. 191 del 2015 per una loro più immediata fruizione;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica, dell'art. 1, comma 1, lettera *d)* e dell'art. 2, comma 2 del decreto n. 191 del 10 novembre 2015;

Decreta:

Articolo unico

1. La lettera *d)* del comma 1, dell'art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale prot. n. 191 del 10 novembre 2015 è così sostituita: «tipo di autorizzazione (idoneità trasporto nazionale o internazionale), numero dei veicoli oggetto dell'autorizzazione, numero di serie della licenza comunitaria, numero di serie delle copie certificate conformi della licenza comunitaria, data di scadenza della licenza comunitaria e delle copie certificate conformi».

2. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale prot. n. 191 del 10 novembre 2015 è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica dal giorno successivo.

Roma, 18 aprile 2018

Il Capo del Dipartimento: CHIOVELLI

18A03017

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 marzo 2018.

Realizzazione di proposte progettuali volte ad incrementare la selettività delle attrezzature di vagliatura in relazione al Piano di gestione nazionale rigetti per la risorsa vongola.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143 recante l'adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, e successive modifiche;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed in particolare l'art. 5 che ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica Comune della Pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto in particolare l'art. 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, che autorizza la commissione ad adottare, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006, piani di scarto mediante atti delegati, per un periodo non superiore a tre anni, nonché dispone l'obbligo di sbarco per talune specie ittiche;

Visto in particolare l'art. 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 che prevede l'adozione di piani pluriennali contenenti misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile della specie molluschi bivalvi - Venus spp. - (Chamelea gallina);

Visto il regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/2376 della commissione del 13 ottobre 2016, che istituisce un piano di rigetti per i molluschi bivalvi Venus spp. nelle acque territoriali italiane;

Visto l'accordo di partenariato 2014/2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, fondi SIE, adottato in data 29 ottobre 2014 dalla commissione europea;

Vista la delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;

Visto il PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del reg. (UE) 508/2014 e approvato della commissione con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;

Visto il manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali predisposto dall'autorità di gestione e adottato con decreto direttoriale del 6 aprile 2017 n. 8161;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2012, recante il «Rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione già istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e 515/1998»;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2009 e recante la «Conferma del numero delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica e rastrello da natante, fino al 31 dicembre 2014»;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2015 e recante la «Conferma del numero delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica e rastrello da natante, fino al 31 dicembre 2019»;

Visto il decreto direttoriale del 27 dicembre 2016 recante «Adozione del piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola - Venus spp. - (Chamelea gallina)»;

Considerato che al fine di assicurare un'omogenea applicazione delle modalità di prelievo della risorsa per tutte le imprese operanti nella stessa area geografica, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi è stata affidata, in esclusiva e inizialmente a livello sperimentale, ai consorzi di gestione, costituiti su base compartimentale da imprese di pesca, istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti ministeriali n. 44/1995 e 515/1998;

Rilevata l'esigenza di introdurre innovative soluzioni tecnologiche capaci ed idonee ad aumentare la selettività delle attuali attrezzature di vagliatura;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'emanazione di un avviso pubblico finalizzato a selezionare progetti, su base compartimentale, per la realizzazione di innovative soluzioni tecnologiche volte ad aumentare la selettività delle attrezzature di vagliatura in linea con quanto previsto dal piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola - Venus spp. - (Chamelea gallina);

Decreta:

Art. 1.

Di adottare l'allegato avviso pubblico «per la realizzazione di proposte progettuali volte ad incrementare la selettività delle attrezzature di vagliatura in relazione al piano di gestione nazionale rigetti per la risorsa vongola» a valere sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ed i relativi allegati;

Art. 2.

Di impegnare, allo scopo, la somma complessiva pari ad euro 4.500.000,00, di cui € 2.250.000,00 di quota comunitaria ed € 2.250.000,00 di quota nazionale, a valere sulla priorità 1 «promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», e più in particolare nell'ambito della misura descritta all'art. 39 «Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine» del reg. (UE) n. 508/2014;

Art. 3.

Di autorizzare l'ufficio responsabile della PEMAC III di questa direzione generale a provvedere a tutti gli adempimenti di legge necessari per lo svolgimento della procedura di cui trattasi;

Art. 4.

Di pubblicare il presente decreto sul sito internet del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e di non trasmetterlo all'organo di controllo per la registrazione in quanto non riconducibile alle tipologie di atti da sottoporre a controllo ex art. 3, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20 in conformità a quanto stabilito in analoga situazione dalla Corte dei conti con nota prot. Cdc 1979 del 23 gennaio 2018.

Roma, 12 marzo 2018

Il direttore generale: RIGILLO

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al seguente indirizzo: www.politicheagricole.it

18A02992

DECRETO 20 aprile 2018.

Riconoscimento di istituto scientifico all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA Dipartimento monitoraggio e tutela dell'ambiente, in Palermo e Milazzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche con il quale è stato istituito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con il quale sono stati modificati gli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante il regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, riguardante la disciplina della pesca marittima, ed in particolare l'art. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, recante modificazioni agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 del regolamento alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1996 recante le caratteristiche per il riconoscimento degli istituti scientifici e in particolare l'art. 4 del citato decreto ministeriale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni della legge n. 135 del 7 agosto 2012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini con il quale la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura è stata definitivamente soppressa;

Vista la nota del 1° agosto 2017, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA - ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, ha chiesto il riconoscimento di istituto scientifico per il Dipartimento monitoraggio e tutela dell'ambiente, con sede in Palermo e Milazzo;

Considerato che dai risultati dell'istruttoria svolta dalla Capitaneria di porto di Palermo, competente per territorio ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 11 giugno 1996, trasmessi con e-mail del 16 ottobre 2017, risulta che il Dipartimento monitoraggio e tutela dell'ambiente è in possesso delle caratteristiche previste dal decreto ministeriale 11 giugno 1996, in termini di mezzi, personalità e finalità, idonee a svolgere compiti di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della pesca;

Considerato che il Gruppo di lavoro per la ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura, costituito con decreto ministeriale n. 36 del 21 luglio 2014, modificato da ultimo con 21 novembre 2017, n. 22480, nella riunione del 7 dicembre 2017 ha esaminato la documentazione fornita dalla Capitaneria di porto di Palermo e ha ritenuto che nulla osta al riconoscimento del Dipartimento monitoraggio e tutela dell'ambiente - ISPRA con sede a Palermo e Milazzo;

Decreta:

Articolo unico

1. È concesso all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA Dipartimento monitoraggio e tutela dell'ambiente, sede di Palermo e Milazzo, il riconoscimento di Istituto scientifico, previsto ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2018

Il direttore generale: RIGILLO

18A03031

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 marzo 2018.

Scioglimento della «Anzio Service Società cooperativa sociale Onlus», in Anzio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto di autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità di cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Anzio Service società cooperativa sociale Onlus» con sede in Anzio (RM) (codice fiscale n. 03953491002), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dr.ssa Arianna Camellini, nata a Bologna il 16 aprile 1973 (codice fiscale CMLRNN73D56A944W), e domiciliata in Roma, piazza Amba Alagi, n. 18.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A03049

DECRETO 29 marzo 2018.

Scioglimento della «Calliope società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l' art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto di autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità di cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Calliope società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Roma (codice fiscale 11524331003), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianluigi Degli Esposti Zoboli, nato a Lamezia Terme (CZ) il 20 settembre 1984 (codice fiscale DGLGLG84P20M208U), e domiciliato in Roma, via Aterno, n. 9.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A03051

DECRETO 29 marzo 2018.

Scioglimento della «DA.MA. De Vita Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultante ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto di autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità di cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato

su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione dì incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «DA.MA. De Vita società cooperativa» con sede in Roma (codice fiscale 06453011006), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Giornetti, nato a Roma il 13 agosto 1974 (codice fiscale GRNNDR74M13H501A), e ivi domiciliato in viale XXI Aprile n. 61.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei terrnini e presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A03053

DECRETO 5 aprile 2018.

Scioglimento della «Acquafredda Società cooperativa edilizia», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Vista la nota con la quale la Confederazione cooperative italiane comunica che la «Acquafredda Società cooperativa edilizia» non è più aderente all'Associazione stessa;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Acquafredda Società cooperativa edilizia» con sede in Roma (codice fiscale 07110250581), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alessandro Agamennone, nato a Poggio San Lorenzo (Rieti) il 14 febbraio 1959 (codice fiscale GMNLSN59B14G770Q), domiciliato in Roma, via Bozio n. 92 D/3.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A03048

DECRETO 5 aprile 2018.

Scioglimento della «Società cooperativa A.T.M. 2010», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l' art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa A.T.M. 2010» con sede in Roma (codice fiscale 11063311002), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Iachetti, nato a Roma il 4 ottobre 1965 (codice fiscale CHTFNC65R04H501G), ivi domiciliato in Pietro Della Valle, n. 2.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A03050

DECRETO 5 aprile 2018.

Scioglimento della «Coop 6 Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della «Coop 6 società cooperativa»;

Considerato che dalla visura camerale aggiornata si evince il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Coop 6 società cooperativa» con sede in Roma (codice fiscale 11922741001), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Raffaele Montanaro, nato a Brindisi il 7 aprile 1958 (codice fiscale MNTRFL58D07B180L), domiciliato in Roma, via P. Emilio n. 57.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2018

Il direttore generale: MOLETI

18A03052

DECRETO 9 aprile 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fieldservices - Società cooperativa - in liquidazione», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Fieldservices - Società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della mancata revisione e del supplemento di verifica effettuate dall'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 377.922,00, si riscontra una massa debitoria di € 497.103,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 147.771,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa, come risultante da visura camerale, non disponendo la società di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «trasferito» senza che tale circostanza sia stata comunicata o comunque risulti dal registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fieldservices - Società cooperativa - in liquidazione», con sede in Bari (codice fiscale 06795080727), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Mario del Vecchio (codice fiscale DLVMRA78S23A662Q) nato a Bari il 23 novembre 1978, e domiciliato in Bari, via P. Sette n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 aprile 2018

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A03044

DECRETO 9 aprile 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi Turistici Società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Servizi Turistici Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 18 luglio 2017, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 67.552,00, si riscontra una massa debitoria di € 171.977,00 ed un patrimonio netto negativo di € -117.146,00;

Vista la nota con la quale l'Associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa in considerazione dell'impossibilità della cooperativa di far fronte alle proprie obbligazioni per la presenza di numerose azioni promosse da ex dipendenti;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Servizi Turistici Società cooperativa», con sede in Bologna (codice fiscale 91229100374) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Colombo (codice fiscale CLMMRC70B04B300N), nato a Busto Arsizio (Varese) il 4 febbraio 1970, domiciliato in Rescaldina (Milano), via Ignazio Bossi n. 46.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 aprile 2018

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A03046

DECRETO 9 aprile 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Viadana Facchini - Società cooperativa», in Viadana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Viadana Facchini - Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2017, acquisita in sede di ispezione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 3.581.553,00, si riscontra una massa debitoria di € 6.372.060,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 2.960.533,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione, in data 5 marzo 2018, dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in data 6 marzo 2018, di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Viadana Facchini - Società cooperativa», con sede in Viadana (Mantova) (codice fiscale 01722230206) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Bortolini, (codice fiscale BRTMRZ60R25L020Z) nato a Suzzara (Mantova) il 25 ottobre 1960, e ivi domiciliato, via Gramsci n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 aprile 2018

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

18A03047

DECRETO 13 aprile 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Granellino di Senapa Società cooperativa sociale», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 453/2016 del 22 dicembre 2016 con il quale «Il Granellino di Senapa Società cooperativa sociale» con sede in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Aldo Lucarelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale n. 528 del 19 ottobre 2017 con il quale è stato nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Maria Pace in sostituzione dell'avv. Aldo Lucarelli, dimissionario;

Vista la nota pervenuta in data 12 febbraio 2018, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Salvatore Maria Pace dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Giuseppe Mansi, nato a Roma il 19 gennaio 1962 (codice fiscale MNSGPP62A19H501X), e ivi domiciliato in via Lorenzo il Magnifico n. 25, in sostituzione del dott. Salvatore Maria Pace, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 aprile 2018

Il Ministro: CALENDA

18A03043

DECRETO 18 aprile 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della « Lorenzo I - Società cooperativa edilizia di abitazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive a cui si rinvia, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Lorenzo I - Società cooperativa edilizia di abitazione» desunto dalla situazione economica finanziaria della cooperativa e in particolare, tra l'altro, dalla rilevante esposizione debitoria, dovuta per la maggior parte a mutui ipotecari contratti nei confronti della Banca Popolare di Milano la quale ne ha intimato la restituzione in data 16 febbraio 2017 e dalla mancata applicazione e versamento dell'Iva dovuta sugli acconti versati dai soci in conto costruzione;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, pur in presenza di un patrimonio netto positivo di € 1.600,00, si riscontra un attivo circolante pari a € 7.918.900,00 a fronte di debiti esigibili entro l'esercizio successivo di € 7.925.152,00;

Considerato che in data 31 gennaio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Visto che in data 15 febbraio 2018 il legale rappresentante delle cooperativa in questione ha presentato le proprie controdeduzione con le quali si contesta la sussistenza in capo alla cooperativa del presupposto dell'insolvenza;

Ritenuto che le medesime non siano suscettibili di mutare l'esito dell'istruttoria in quanto il credito della società è costituito quasi interamente da rimanenze ovvero dagli alloggi già realizzati ma non alienabili in quanto sprovvisti di agibilità e delle necessarie opere di urbanizzazione e che in merito al debito con la Banca Popolare di Milano pari ad € 5.528.000,00 viene indicata un'ipotesi di accordo conciliativo che allo stato risulta privo di riscontro documentale e che, quindi, non può essere valutata;

Ritenuto pertanto che sussiste in capo alla suddetta cooperativa uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare i propri debiti;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Lorenzo I - Società cooperativa edilizia di abitazione», con sede in Roma (codice fiscale 09022361001) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Massimo Giuliano nato a Ischia (Napoli) il 14 luglio 1973 (codice fiscale GLNMSM73L14E329U), e domiciliato in Roma via Sebino n. 32.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 aprile 2018

Il Ministro: CALENDA

18A03045

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 aprile 2018.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio. (Ordinanza n. 517).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25 e 27, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'8 al 30 giugno 2016 nel territorio delle Province di Bergamo e di Sondrio, prorogato di ulteriori centottanta giorni con delibera del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2017;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 461 del 23 giugno 2017, con cui sono state adottate le prime misure urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi calamitosi in rassegna;

Visto in particolare l'art. 3, commi 3 e 4, della richiamata ordinanza n. 461/2017, ai sensi del quale la Regione Lombardia è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale appositamente aperta per la realizzazione degli interventi previsti nella medesima ordinanza, eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, e con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle citate risorse aggiuntive ed il relativo ammontare;

Vista la nota della Regione Lombardia del 28 febbraio 2018 con cui si comunica che sono state rese disponibili sul bilancio regionale risorse finanziarie, ammontanti ad € 400.000,00, da versare sulla contabilità speciale n. 6061;

Acquisita l'intesa della Regione Lombardia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Integrazione risorse finanziarie

1. Per la realizzazione delle attività necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, la Regione Lombardia provvede al versamento delle risorse rese disponibili e ammontanti ad euro 400.000,00, allocate sul capitolo di bilancio regionale n. 11159 (Contributi in capitale ad amministrazioni centrali per il cofinanziamento interventi ripristino danni a seguito di eventi calamitosi) - esercizio finanziario 2018, nella contabilità speciale n. 6061 aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 461 del 23 giugno 2017.

2. Il Commissario delegato integra e/o rimodula il piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 461 del 23 giugno 2017, tenendo conto delle ulteriori risorse finanziarie di cui al comma 1.

3. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

18A03032

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 aprile 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Laboratori Alter», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 585/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Laboratori Alter S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lansoprazolo Laboratori Alter»;

Vista la domanda con la quale la società Laboratori Alter S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 042070021 e 042070058;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 4 dicembre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 12 dicembre 2017;

Vista la deliberazione n. 04 del 25 gennaio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LANSOPRAZOLO LABORATORI ALTER nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 042070021 (in base 10); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3,97; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,44; nota AIFA 1 - 48;

«30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL/AL; A.I.C. n. 042070058 (in base 10); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6,36; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,92; nota AIFA 1 - 48.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lansoprazolo Laboratori Alter» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 aprile 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A02985

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 24 aprile 2018.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 10 giugno 2018. (Delibera n. 205/18/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 24 aprile 2018;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», di seguito testo unico;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

Vista la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»;

Vista la delibera n. 22/06/CSP, del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Vista la delibera n. 243/10/CSP, del 15 novembre 2010, recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali»;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Vista la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 marzo 2018 con il quale sono state fissate per il giorno 10 giugno 2018 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 24 giugno 2018 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni;

Visto lo statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;

Visto il decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 28 del 12 aprile 2018, con il quale si è provveduto a fissare per il giorno 10 giugno 2018, con eventuale turno di ballottaggio al 24 giugno 2018, la data delle elezioni comunali nella Regione Sardegna;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo statuto della Regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale della Regione Sicilia 3 giugno 2005, n. 7, recante «Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione Siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli provinciali e comunali»;

Vista la legge regionale della Regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante «Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali»;

Vista la legge regionale della Regione Siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante «Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere»;

Vista la legge regionale della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n. 8, recante «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane»;

Vista la legge regionale della Regione Siciliana 11 agosto 2016, n. 17, recante «Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di *status* degli amministratori locali»;

Visto il decreto dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana n. 57 dell'11 aprile 2018, rettificato con successivo decreto del 20 aprile 2018, n. 71, con il quale è stata fissata per il giorno 10 giugno 2018 la data del voto per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei presidenti delle circoscrizioni e dei consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio fissato nel giorno 24 giugno 2018;

Tenuto conto che le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali sono state fissate per il giorno di domenica 10 giugno 2018 e che l'elenco dei comuni interessati dal voto è reso disponibile sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

Considerato che, in vista del rinnovo dei comuni interessati al 10 giugno 2018, lo schema di regolamento contenente la disciplina di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione è stato trasmesso in data 13 aprile 2018 al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati, stante la *vacatio* dei componenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di consultazione previsto dall'art. 5 della citata legge;

Considerato che allo stato la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di vigilanza non è stata ancora costituita e che è prossimo l'inizio della campagna elettorale;

Udita la relazione del commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 10 giugno 2018, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il giorno 24 giugno 2018, e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica negli ambiti territoriali interessati dalla consultazione.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le emittenti nazionali private l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 3 e 7 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorità. In particolare, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

5. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE

Capo I
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

Art. 2.
Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei consigli comunali da rinnovare;

Il tempo disponibile è ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) nei confronti dei candidati alla carica di sindaco;

b) nei confronti delle liste o coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali.

Il tempo disponibile è ripartito per metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo posta elettronica certificata al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l'Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.

Art. 3.
Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto al precedente art. 2, comma 2, numero II; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00-19,59; seconda fascia 12,00-14,59; terza fascia 21,00-23,59; quarta fascia 7,00-8,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore.

Art. 4.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito.

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EC resi disponibili sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorità, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo posta elettronica certificata, alle emittenti di cui al comma 1 e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l'Autorità, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature nei territori interessati dalle consultazioni e nei quali la suddetta emittente è autorizzata a trasmettere. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EC resi disponibili sul sito web dell'Autorità.

Art. 5.

Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l'Autorità.

2. Il rimborso di cui al comma precedente è erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico.

3. A tal fine, le emittenti radiotelevisive e radiofoniche locali che hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito inviano al Comitato regionale per le comunicazioni competente la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai sensi di legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), la persona del rappresentante elettorale e del rappresentante legale dell'emittente, potendo utilizzare anche il modello MAG/3/EC, di cui al precedente art. 4, secondo comma.

Art. 6.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 7.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 8.

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal capo I del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 9.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal Codice di autoregolamentazione.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, dell'Autorità, come definite all'art. 2, comma 1, lettera *aa)*, n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i princìpi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 10.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale. Analogamente si considerano le emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *u)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal presente provvedimento.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 11.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le regi-

strazioni dei programmi in relazione ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e del presente provvedimento.

TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 12.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 13.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 14.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 15.

Sondaggi politici ed elettorali

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli da 6 a 12 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 16.

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti nel capo I del titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:

a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell'istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all'art. 10 della citata legge n. 28 del 2000.

Art. 17.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento sono perseguite d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11-*quinquies* della legge n. 28/2000. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare, secondo quanto previsto dall'art. 11-*quinquies*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al capo II della medesima legge, di quelle contenute nel Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle recate dal presente provvedimento.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo fax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al Gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e se accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione. L'Autorità esamina in ogni caso con priorità le denunce immediatamente procedibili.

7. L'Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiofoniche e televisive nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che possono avvalersi, a tale fine, del Nucleo speciale della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa. L'Autorità adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorità.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo fax, all'Autorità.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, anche a mezzo fax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione, decorrenti dal ricevimento degli stessi atti e supporti da parte della Direzione contenuti audiovisivi - Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e tutele dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.

13. Le emittenti radiofoniche e televisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L'Autorità verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori di stampa quotidiana o periodica sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689.

17. Nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *s)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo ai titolari di cariche di governo o ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, l'Autorità procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

TITOLO VI
TURNO DI BALLOTTAGGIO

Art. 18.

Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti con criterio paritario tra i candidati ammessi al ballottaggio. Continuano a trovare applicazione anche per il turno di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Art. 19.

Turni elettorali nell'anno 2018

1. Il presente provvedimento produce effetti anche per le elezioni comunali che si svolgeranno nel corso dell'anno 2018, a far tempo dal quarantacinquesimo giorno precedente le operazioni di voto.

La presente delibera entra in vigore il giorno di inizio della campagna elettorale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it

Roma, 24 aprile 2018

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: MORCELLINI

18A03089

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Timololo Tubilux Pharma»

Estratto determina n. 588/2018 del 10 aprile 2018

Medicinale: TIMOLOLO TUBILUX PHARMA.

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.A., via Costarica nn. 20/22 - 00071 Pomezia (RM).

Confezione: «0,50% collirio, soluzione» 1 flacone ldpe da 5 ml con contagocce A.I.C. n. 044133015 (in base 10).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: 1 anno.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: timololo maleato 6,83 mg (pari a 5,00 mg di timololo);

principio attivo: timololo maleato;

eccipienti: alcool polivinilico; sodio fosfato monobasico monoidrato; sodio fosfato bibasico eptaidrato; benzalconio cloruro; sodio idrossido o acido cloridrico (regolatori di *pH)*, acqua purificata.

Produzione del principio attivo:

Sicor S.r.l., strada statale Briantea km 36, Building n. 83, 23892 Bulciago (LC), Italia;

Sifavitor S.r.l., via Livelli n. 1, frazione Mairano, 26852 Casaletto Lodigiano (LO), Italia.

Produzione del prodotto finito: Tubilux Pharma S.p.A., via Costarica n. 20/22, Pomezia (RM), Italia.

Indicazioni terapeutiche:

«Timololo Tubilux Pharma» è indicato in:

pazienti con ipertensione oculare;

pazienti con glaucoma cronico ad angolo aperto;

pazienti afachici con glaucoma;

pazienti con glaucoma ad angolo chiuso e con episodi precedenti di chiusura d'angolo, spontanea o iatrogena, nell'occhio controlaterale, in cui sia necessario ridurre la pressione oculare.

«Timololo Tubilux Pharma» è anche indicato come terapia concomitante nel glaucoma pediatrico, che sia inadeguatamente controllato con altre terapie antiglaucoma.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Timololo Tubilux Pharma» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02984

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ixilania»

Estratto determina n. 586/2018 del 10 aprile 2018

Medicinale: IXILANIA.

Titolare A.I.C.: FB Health S.p.a., via Piceno Aprutina n. 47 - 63100 Ascoli Piceno.

Confezioni:

«75 mg capsule rigide a rilascio prolungato - 14 capsule» - A.I.C. n. 038506073 (in base 10);

«150 mg capsule rigide a rilascio prolungato - 10 capsule» - A.I.C. n. 038506085 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione:

principio attivo: venlafaxina;

eccipienti:

«Ixilania» 75 mg capsule rigide a rilascio prolungato:

cellulosa microcristallina, povidone, talco, silice colloidale anidra, magnesio stearato, etilcellulosa, copovidone, ossido di ferro nero (E172), ossido di ferro rosso (E172), titanio diossido (E171) e gelatina;

«Ixilania» 150 mg capsule rigide a rilascio prolungato:

cellulosa microcristallina, povidone, talco, silice colloidale anidra, magnesio stearato, etilcellulosa, copovidone, blu brillante (E133), rosso allura (E129), giallo tramonto (E110), biossido di titanio (E171) e gelatina.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento degli episodi di depressione maggiore;

prevenzione delle ricorrenze degli episodi di depressione maggiore;

trattamento del disturbo d'ansia generalizzato;

trattamento del disturbo d'ansia sociale;

trattamento del disturbo da panico, con o senza agorafobia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«75 mg capsule rigide a rilascio prolungato - 14 capsule»; A.I.C. n. 038506073 (in base 10); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,54; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,64;

«150 mg capsule rigide a rilascio prolungato - 10 capsule»; A.I.C. n. 038506085 (in base 10); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,08; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,52.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ixilania» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02986

Rettifica della determina n. 1680/2017 del 3 ottobre 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ivabradina Teva Italia».

Estratto determina n. 587/2018 del 10 aprile 2018

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 1680 del 3 ottobre 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale IVABRADINA TEVA ITALIA, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale del 23 ottobre 2017 n. 248:

dove è scritto:

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311014 (in base 10) 1C6T16 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311026 (in base 10) 1C6T1L (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311038 (in base 10) 1C6T1Y (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311040 (in base 10) 1C6T20 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311053 (in base 10) 1C6T2F (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311065 (in base 10) 1C6T2T (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311077 (in base 10) 1C6T35 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311089 (in base 10) 1C6T3K (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311091 (in base 10) 1C6T3M (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311103 (in base 10) 1C6T3Z (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311115 (in base 10) 1C6T4C (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311127 (in base 10) 1C6T4R (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311139 (in base 10) 1C6T53 (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311141 (in base 10) 1C6T55 (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311154 (in base 10) 1C6T5L (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311178 (in base 10) 1C6T6B (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 112 Compresse In Blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311180 (in base 10) 1C6T6D (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311192 (in base 10) 1C6T6S (in base 32),

leggasi

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311014 (in base 10) 1C6T16 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311026 (in base 10) 1C6T1L (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311038 (in base 10) 1C6T1Y (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311040 (in base 10) 1C6T20 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311053 (in base 10) 1C6T2F (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311065 (in base 10) 1C6T2T (in base 32);

«5 mg compresse rivestitecon film» 90 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311077 (in base 10) 1C6T35 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311089 (in base 10) 1C6T3K (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311091 (in base 10) 1C6T3M (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311103 (in base 10) 1C6T3Z (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311115 (in base 10) 1C6T4C (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311127 (in base 10) 1C6T4R (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311139 (in base 10) 1C6T53 (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311141 (in base 10) 1C6T55 (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311154 (in base 10) 1C6T5L (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311178 (in base 10) 1C6T6B (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311180 (in base 10) 1C6T6D (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe - A.I.C. n. 045311192 (in base 10) 1C6T6S (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe con calendario A.I.C. n. 045311204 (in base 10) 1C6T74 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe con calendario A.I.C. n. 045311216 (in base 10) 1C6T7J (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe con calendario - A.I.C. n. 045311228 (in base 10) 1C6T7W (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe con calendario - A.I.C. n. 045311230 (in base 10) 1C6T7Y (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe Con Calendario - A.I.C. n. 045311242 (in base 10) 1C6T8B (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe Con Calendario - A.I.C. n. 045311255 (in base 10) 1C6T8R (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe con calendario - A.I.C. n. 045311267 (in base 10) 1C6T93 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe con calendario - A.I.C. n. 045311279 (in base 10) 1C6T9H (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe con calendario - A.I.C. n. 045311281 (in base 10) 1C6T9K (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe con calendario - A.I.C. n. 045311293 (in base 10) 1C6T9X (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe con calendario - A.I.C. n. 045311305 (in base 10) 1C6TB9 (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe con calendario - A.I.C. n. 045311317 (in base 10) 1C6TBP (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe con calendario - A.I.C. n. 045311329 (in base 10) 1C6TC1 (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe con calendario - A.I.C. n. 045311331 (in base 10) 1C6TC3 (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe con calendario - A.I.C. n. 045311343 (in base 10) 1C6TCH (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe con calendario - A.I.C. n. 045311356 (in base 10) 1C6TCW (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe con calendario - A.I.C. n. 045311368 (in base 10) 1C6TD8 (in base 32);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 120 Compresse in blister Opa-Al-Pe/Al-Pe con calendario - A.I.C. n. 045311370 (in base 10) 1C6TDB (in base 32).

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02993

BANCA D'ITALIA

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova SC, in Cittanova.

Con provvedimento 28 marzo 2018,

«(*omissis*) gli Organi straordinari della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova SC (di seguito anche Cittanova) in amministrazione straordinaria hanno presentato istanza di proroga della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo n. 385/1993 (TUB) per un periodo di sei mesi sino al 30 settembre 2018.

(*omissis*) La piena attuazione degli interventi necessari ai fini del rafforzamento della governance aziendale necessita di un periodo di proroga di sei mesi della procedura di amministrazione straordinaria in scadenza al prossimo 31 marzo 2018.

Al riguardo, (*omissis*), si dispone la proroga della procedura di amministrazione straordinaria per un periodo di sei mesi ai sensi dell'art. 70, comma 5, del TUB sino al 30 settembre 2018.

(*omissis*)».

18A03015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 13 aprile 2018 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Antonello Miranda, Console onorario della Repubblica di Estonia in Palermo.

18A03009

Rilascio di *exequatur*

In data 13 aprile 2018 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Augusto Ernesto Salamanca Castro, Console generale della Repubblica del Perù in Milano.

18A03010

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Riace.

Il Comune di Riace (Reggio Calabria), con deliberazione n. 4 del 5 marzo 2018, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 2018, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona della dott.ssa Rosa Romeo, per l'amministrazione straordinaria della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

18A03061

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 32 del 9 marzo 2018, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Synulox».

Nell'estratto del decreto n. 32 del 9 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 79 del 5 aprile 2018, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario SYNULOX,

laddove è scritto: «*omissis* … Compresse rotonde bianche :... *omissis*»,

leggasi: «*omissis* … Compresse rotonde rosa :… *omissis*».

18A03016

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 579/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 26 gennaio 2018.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004714/PIND-L-83 del 10 aprile 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 579/2018 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'EPPI in data 26 gennaio 2018, concernente modifiche l'adeguamento dei redditi e volumi di affari, nonché dei contributi minimi e massimi per l'anno 2018, anche a titolo di riscatto e contribuzione volontaria.

18A03011

Approvazione della delibera n. 23819/17 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 23 novembre 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004705/ING-L-162 del 10 aprile 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 23819/17 adottata dal Consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 23 novembre 2017, concernente la determinazione del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi individuali, per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del Regolamento generale di previdenza 2012 (RGP2012).

18A03012

Approvazione della delibera n. 23975/18 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 26 gennaio 2018.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004706/ING-L-166 del 10 aprile 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 23975/18 adottata dal Consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 26 gennaio 2018, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, si dispone la rivalutazione degli importi pensionistici erogati nonché dei contributi, dei limiti di reddito per il calcolo delle pensioni e la redazione della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi utili per il calcolo delle pensioni, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento generale di previdenza 2012 (RGP2012).

18A03013

Approvazione della delibera n. 206/17/DIST adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 15 novembre 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004713/COM-L-153 del 10 aprile 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 206/17/DIST adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti in data 15 novembre 2017, limitatamente al punto 2), concernente il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi ai fini della totalizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2006, per l'anno 2017.

18A03014

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso di sospensione dello sportello per il bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea e internazionali - MARCHI+3.

In considerazione dell'esaurimento delle risorse stanziate, a seguito delle prenotazioni pervenute, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è sospesa l'acquisizione del protocollo on line preordinato alla presentazione delle domande di agevolazione in favore di micro, piccole e medie imprese per favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea e internazionali (MARCHI +3), il cui avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2017.

Ulteriori informazioni sono disponibili sui seguenti siti:

Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it

Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it

Unione nazionale delle camere di commercio: www.unioncamere.gov.it e www.marchipiu3.it

18A03042

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-101) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100180503

€ 1,00